

Melazzini: che scandalo
i soldi al film su Eluana 2

l'evento

Carlo Casini: a Roma
mano tesa per la vita 3

contromano

«Rio+20»: l'Onu
insiste con la demografia 3

Vissuta nella sua integralità, la ricerca è illuminata da scienza e fede, e da queste due «ali» trae impulso e slancio, senza mai perdere la giusta umiltà, il senso del proprio limite. In tal modo la ricerca di Dio diventa feconda per l'intelligenza, fermento di cultura, promotrice di vero umanesimo, ricerca che non si arresta alla superficie. Cari amici, lasciatevi sempre guidare dalla sapienza che viene dall'alto, da un sapere illuminato dalla fede, ricordando che la sapienza esige la passione e la fatica della ricerca.

Benedetto XVI

Visita alla sede di Roma dell'Università Cattolica per i
50 anni della Facoltà di Medicina, 3 maggio

vita@avvenire.it

Quanti guai dalla fecondazione eterologa

di Assuntina Morresi

Se il prossimo 22 maggio la Corte Costituzionale dovesse abolire il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge 40 – cioè il divieto di utilizzare gameti estranei alla coppia che cerca un figlio con tecniche di fecondazione in vitro – si aprirebbe un vuoto legislativo che il Parlamento dovrebbe affrettarsi a riempire, spalancando le porte a una questione etica paragonabile a quella suscitata dalla legge 40. In più, sarebbe costretto a intervenire in tempi strettissimi per evitare il caos che si creerebbe nell'applicare una procedura che, essendo attualmente vietata, non è regolata dalla legge. In altre parole: se l'eterologa venisse consentita, si renderebbe necessaria, con urgenza, una legge che la regolamenti. Vediamo perché.



L'abrogazione dell'attuale divieto per legge del «figlio di tre genitori» comporterebbe una serie di conseguenze problematiche di cui nessuno vuole parlare

essere gestito all'interno di un centro privato, con tutto quello che ne consegue. Per esempio, per lo screening: finora per le cellule e i tessuti donati tutti gli screening sono a carico del servizio sanitario nazionale, proprio perché la donazione ha valenza pubblica. Nel caso di gameti in un sistema misto pubblico/privato, chi deve pagare, e per quali esami?

Una trasfusione di sangue, si sa, avviene sempre nell'ambito di una terapia, ma l'eterologa non si può considerare tale per l'infertilità, visto che non la cura. E poi oltre gli screening di tipo infettivo si apre l'enorme problema di quelli genetici: si dovrà stabilire se alcune patologie, individuabili nei gameti e/o nei donatori, vanno obbligatoriamente individuate oppure no, e se sì, quali siano, e quali a carico del servizio sanitario nazionale e quali no. Per procurarsi gameti per l'eterologa in alcuni Paesi c'è anche la possibilità di "condividerli" con persone che ne hanno prodotti per avere un figlio proprio, e che ne hanno in più rispetto a quanto necessario. Si tratta per esempio dell'egg-sharing per gli ovociti: una donna mette a disposizione di altre i propri

ovociti in sovrannumero. Una possibilità, anche questa, che richiede una normativa che la regolamenti: se ammetterla o no, in quali casi, con quali modalità.

Ma veniamo agli aspetti più generali: la legge in vigore prevede la tracciabilità biologica delle cellule, compresi i gameti, ma – ovviamente – non la regolamentazione dell'eterologa. Quante "donazioni" dei propri gameti può fare ogni persona? Si potranno "donare" gameti a consanguinei (sorelle, fratelli, cugini, padri, madri, figlie)? Fino a quale grado di parentela si potranno eventualmente escludere le "donazioni"? Sarà obbligatorio o no per i nati con questa tecnica essere informati che sono nati da eterologa? Sarà compito dei genitori – facoltativo od obbligatorio – oppure del Servizio sanitario nazionale? Ma soprattutto, i bambini nati con questa tecnica potranno conoscere il nome dei loro genitori biologici? Potranno incontrare chi ha fornito liquido seminale od ovociti ma non li ha cresciuti? Potranno conoscere la rete parentale biologica dei donatori, che non entra nella famiglia legale? Sapranno mai di avere altri fratelli, sorelle, cugini, nonni, oltre a quelli socialmente riconosciuti? E che fare per evitare eventuali possibili unioni fra persone che sono parenti e non lo sanno? Quali controlli prevedere, con che procedure, in che modo?

La regolamentazione di questi aspetti è delicatissima, e tuttora molto discussa a livello internazionale. Per esempio, è noto che in gran parte dei Paesi che ammettono l'eterologa era previsto l'anonimato dei donatori. Ma, a seguito di clamorosi casi giudiziari, in sempre meno Paesi è consentito ai donatori di rimanere anonimi, mentre è stabilito il diritto dei figli a conoscere la propria identità. E laddove i donatori non sono più coperti da anonimato l'eterologa è in crisi, ed è difficile trovare gameti, anche a pagamento: sono ben poche le persone pronte a incontrare, in futuro, eventuali figli in provetta. Per questo si sviluppa un mercato più o meno clandestino di gameti, dove persone in difficoltà economiche – soprattutto donne, specie se straniere – vendono i propri ovociti a caro prezzo. Il Comitato nazionale di Bioetica si è occupato recentemente di questo aspetto, con un parere approvato nel novembre del 2011 «Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa». Il testo, complesso e con posizioni molto articolate, concludeva raccomandando di «riconoscere, secondo modalità da affidare

box

Pillole d'emergenza online
«Si banalizza un problema»

Semplificare l'accesso alla cosiddetta "contraccezione d'emergenza", mettendola a portata di clic: è l'intento col quale è stato lanciato il sito Web farmaciae.it (dove "ce" sta per contraccezione d'emergenza), che consente di localizzare, tramite l'inserimento del cap in una mappa interattiva, la farmacia più vicina dove trovare la pillola del giorno dopo o quella dei 5 giorni dopo. Il portale – si legge in una nota della Mercurio editore che fornisce il servizio – nasce per «ovviare alle difficoltà delle pazienti che spesso si ritrovano a fare lunghe ricerche prima di ottenere il farmaco». All'iniziativa hanno già aderito 600 farmacie e la lista è in costante aggiornamento. «È un'ulteriore banalizzazione – commenta Piero Uroda, presidente dell'Unione dei farmacisti cattolici – soprattutto per le adolescenti, lasciate a un servizio "fai da te" che non spiega, non informa, non educa, ma si limita a far reperire un prodotto. Al di là di possibili interessi commerciali, il nostro compito deve sempre consistere nel far capire che non è con una pillola che si risolvono le cose». (Em.Vi.)

Alla vigilia della sentenza con la quale la Corte Costituzionale si pronuncerà il 22 maggio su alcuni ricorsi contro la legge 40, occorre capire cosa accadrebbe se questo paletto venisse rimosso. Anzitutto si aprirebbe un vuoto legislativo che il Parlamento dovrebbe affrettarsi a colmare per evitare un nuovo far west. Ma gli effetti genetici e sociali sarebbero anche più inquietanti

al legislatore, il diritto del nato, raggiunta la maggiore età, ad accedere alle informazioni in merito alle proprie origini biologiche, qualora lo richieda».

Anche solo da questi pochi cenni risulta chiaro che se cadesse il divieto dell'eterologa sarebbe necessaria immediatamente una nuova legge per regolalarla, con aspetti sanitari, etici ed economici molto complessi, e che essa esigerebbe un impegno analogo alla legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita in termini di lavoro parlamentare e soprattutto di dibattito pubblico e politico. In mancanza di una norma dedicata, la confusione regnerebbe sovrana. Sarebbe sciocco illudersi che, abolito il divieto di eterologa, si possa tornare alla situazione preesistente alla legge 40, quella di una totale arbitrarietà: il sistema-procreazione assistita è già inquadrato all'interno di una legge nazionale e gli aspetti generali dell'eterologa – a partire dalla questione dell'anonimato dei "donatori" – non possono certo rimanere un'isola anarchica all'interno di un sistema normato. Se quindi la Consulta dichiarasse illegittimo il divieto di fecondazione eterologa, e considerando che la legge sul fine vita è ancora in discussione, il fine legislativo sarebbe segnato da tematiche altamente sensibili: la biopolitica, accantonata dal governo, rientrerebbe inevitabilmente a pieno titolo in parlamento, che si vedrebbe costretto a legiferare in merito. Ma è chiaro che non è certo un esito augurabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In ogni Paese in cui l'eterologa è consentita si è sviluppato un vero e proprio commercio di gameti: è noto che la "donazione" di gameti non esiste. Nessuna donna si sottopone a pesanti cure ormonali e a interventi chirurgici per far prelevare i propri ovociti e regalarli a qualcun'altra che non ne ha senza ottenerne un corrispettivo in cambio. E se per gli uomini cedere il liquido seminale è più semplice, all'estero le banche che lo raccolgono prevedono cicli di "donazione" di diversi mesi. Di solito quindi si tratta di una compravendita di gameti, spesso mascherata da "rimborso spese" o "indennità".

In Italia la legge è chiara: secondo l'articolo 12 del decreto 191/2007 «la donazione di tessuti e cellule è volontaria e gratuita», e le cellule riproduttive – cioè i gameti – non fanno eccezione. L'indennità per il donatore, prevista dalla normativa europea, non è stata recepita nel nostro ordinamento: per inserirla bisognerebbe cambiare la legge in vigore. Tra l'altro la donazione di cellule, tessuti e organi nel nostro paese è improntata alla totale gratuità, ed è un atto totalmente all'interno del servizio sanitario pubblico. Non è prevista alcuna compensazione in denaro: per certi tipi di donazione – come il sangue – la giornata utilizzata per l'atto medico viene conteggiata come lavorativa.

I centri di fecondazione assistita non sono solo pubblici ma anche privati, convenzionati e non con il servizio sanitario nazionale. Quindi con l'eterologa un atto di donazione di cellule potrebbe

box

Donatore di gameti anonimo:
il no del Comitato di bioetica

Il 25 novembre 2011 il Comitato nazionale per la bioetica (Cnb) ha approvato il parere «Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa», consultabile sul sito www.governo.it/bioetica/pareri. Il parere è stato approvato con il voto negativo di Carlo Flamigni. Dalla presentazione si legge che il Cnb «si limita a considerare il problema etico del diritto del nato a conoscere la verità del proprio concepimento e della propria ascendenza biologica nei suoi aspetti generali, data la rilevanza che ha assunto questo tema sul piano internazionale, anche a fronte di normative che – a differenza della nostra – consentono la procreazione eterologa». Il documento sconsiglia che i genitori non rivelino al figlio le modalità del suo concepimento; si ritiene opportuno che l'informativa sia data attraverso filtri e criteri appropriati. Altresì, si raccomanda che al nato si riconosca sempre il diritto di accedere a quei registri dove sono conservati i dati genetici e la storia clinica dei datori di gameti, dato che trattasi di notizie a volte indispensabili per la sua salute. Resta la domanda a cui il Comitato non è stato in grado di dare una risposta unitaria: la ricerca della discendenza potrà giustificare nell'ambito della fecondazione artificiale il diritto del nato di conoscere anche i dati anagrafici dei donatori/donatrici? Si sono dichiarati favorevoli a conservare l'anonimato del donatore 11 componenti del Cnb (Battaglia, Canestrari, d'Avack, Forleo, Guidoni, Neri, Palazzani, Piazza, Toraldo di Francia, Umani Ronchi, Zuffa), mentre i favorevoli al diritto di accedere ai dati anagrafici del donatore sono stati 12 (Amato, Bompiani, Colombo, D'Agostino, Di Pietro, Garattini, Gensabella, Isidori, Morresi, Nicolussi, Possenti, Scaraffia).

stamy

di Graz



Sulla legge 40 scoppiano ogni tanto le solite polemiche mediaticamente assistite.

Graz

l'intervista

di Ilaria Nava

Genitori a ogni costo, la Carta dice «no»



«Non mi sembra che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo possa imporre la

soppressione del motivato divieto di fecondazione eterologa presente nella legge 40». Ne è convinto Roberto Nania, ordinario di diritto pubblico alla Sapienza di Roma, cui abbiamo chiesto una chiave di lettura sulla decisione che la Corte costituzionale si appresta a prendere il prossimo 22 maggio. «Lo dico in base a quanto affermato in termini assai chiari dalla sentenza della Grande Chambre della Corte europea con riferimento alla disciplina austriaca, con una motivazione che legittima le diverse scelte che possono essere adottate sul punto in ciascun Paese. Per di più, la Corte ha messo l'accento anche sui rischi per lo sviluppo dell'identità e della personalità del bambino che derivano dalla frattura tra la dimensione biologica e quella legale, il che di per sé impedisce che si possa ipotizzare l'esistenza di un diritto alla fecondazione eterologa nell'ambito della Convenzione europea».

Possiamo trovare nella Costituzione italiana un fondamento per giudicare illegittimo il divieto di eterologa contenuto nella legge italiana?

I giudici che hanno ritenuto di sollevare la questione di costituzionalità si appellano in buona sostanza al diritto alla salute scritto nell'articolo 32 della Costituzione, argomentando che la salute o addirittura la stabilità della coppia sarebbe compromessa dall'impossibilità di avere figli. Tuttavia, in questo caso si profila, pur con tutta la comprensione possibile, una componente di strumentalizzazione della nascita che appare difficilmente compatibile con la dignità che le si deve riconoscere; oltre a ciò, si trascura il diritto alla salute psichica del bambino che verrebbe messo a durissima prova a causa del carattere altamente problematico dei suoi riferimenti affettivi e del percorso di definizione della propria identità.

Il divieto contenuto nella legge italiana ha fondamento costituzionale?

I principi della nostra Costituzione che rilevano sono soprattutto quelli che garantiscono – come si trae dal collegamento tra l'articolo 2, l'articolo 29 e 30 – lo svolgimento della personalità del singolo nell'ambito della famiglia naturale. E allora muovendo da questa visio-

ne costituzionale della comunità familiare che è stata di recente ribadita dalla Corte costituzionale si può dire che la Costituzione ravvisa nel legame biologico, e nelle relazioni che grazie a questo legame vengono instaurate, il principale requisito che è alla base della formazione della personalità del minore. Occorre aggiungere che questa visione vale a respingere anche quelle implicazioni eugenetiche che potrebbero scaturire dalla tecnica in questione.

Esiste un diritto a essere genitori?

Non può esistere un diritto del singolo in termini costituzionali quando questo ipotetico diritto per affermarsi richieda il sacrificio di beni e diritti di altri; per cui suonano francamente troppo unilaterali le posizioni che sul terreno di cui parliamo enfatizzano la privacy dell'individuo. D'altra parte è bene ricordare che vi sono Convenzioni internazionali che tutelano il bambino e che mettono sempre il suo interesse, come è giusto che sia, in una posizione di «superiorità». Ciò costituisce conferma del fatto che non si possono radicalizzare le esigenze di autodeterminazione avanzate dagli adulti quando vengono in gioco gli interessi dei più deboli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA